

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale » (1014)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE pag. 109, 110, 111 e *passim*

FILETTI (MSI-DN) 111

GARGANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 112

LAPENTA (DC) 111

RICCARDELLI (Sin. Ind.) 110

SCAMARCIO (PSI), *relatore alla Commissione* 109

TROPEANO (PCI) 111

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 112, 114, 115

FILETTI (MSI-DN) 115

LAPENTA (DC), *relatore alla Commissione* 113

RICCARDELLI (Sin. Ind.) 114

TROPEANO (PCI) 115

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale » (1014)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 60 del codice di procedura penale ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Prego il senatore Scamarcio di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCAMARCIO, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la disposizione di cui all'articolo 60 del codice di procedura penale riguardante i casi di rimessione del procedimento nell'ipotesi in cui imputato o parte offesa del reato risulti un magistrato si è rivelata estremamente inopportuna alla luce della recente

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

esperienza, che ha visto molte volte i magistrati essere oggetto di aggressioni, più volte letali, da parte delle occulte forze dell'eversione.

Infatti, la disposizione, sorta per un eccessivo senso di rispetto e tutela per l'imparzialità della giustizia (per cui il magistrato finiva con l'essere attinto da legittima suspicione nel momento in cui, figurando imputato o parte offesa, doveva essere giudicato o chieder giustizia ai colleghi del proprio distretto di corte d'appello), ha finito con il ritardare il corso della giustizia in numerose ipotesi di indagini delicatissime in ordine ad episodi di terrorismo e di eversione.

È bastato infatti che parte offesa di un delitto contro la personalità dello Stato fosse un magistrato, che in tal modo pagava il suo tributo di sangue a causa dell'esercizio delle sue funzioni, perchè tutta l'indagine dovesse essere trasferita alla Corte di cassazione per la designazione del giudice competente ad eseguire l'indagine stessa.

Qualora si consideri che molto spesso l'istruttoria (affidata ad un magistrato del pubblico ministero o di ufficio di istruzione) era un lavoro di *équipe* e che la rimessione ha dovuto portare ad uno spostamento di competenza, si ha modo di cogliere l'anomalia del sistema che finiva con il sottrarre l'indagine a quei magistrati che si erano già impegnati.

L'inutilità della disposizione, peraltro ispirata da un superato senso della « terzietà » del giudice, irradia le sue negative conseguenze sulla celerità del meccanismo di indagine anche con riferimento ai reati connessi.

Opportunamente, pertanto, il disegno di legge, pur lasciando inalterati i casi di rimessione quando il magistrato sia imputato o parte offesa di un reato non riconducibile, però, all'esercizio delle sue funzioni, predispone che qualora il magistrato stesso sia soltanto parte lesa di un reato connesso all'esercizio delle sue funzioni non si faccia luogo a rimessione, dovendo l'arcaico principio della legittima suspicione cedere alla esigenza più meritevole di tutela della immediatezza processuale e della celerità del sistema di accertamento della verità.

Per non creare difficoltà all'indagine in corso, qualora già la Corte di cassazione abbia designato in seguito a rimessione il magistrato competente, si è ritenuto opportuno inserire la disposizione di attuazione di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Con tale disposizione di carattere transitorio si è affermato il principio che la rimessione già disposta rimane efficace per i procedimenti ancora in corso. A tali procedimenti, peraltro, non si applicano le norme sulla connessione ed i mutamenti di competenza da questa derivanti, salvo che vi sia già un formale provvedimento di riunione.

Concludendo, ritengo che il disegno di legge in esame possa trovare sollecito accoglimento da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Scamarcio per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C A R D E L L I . Onorevole Presidente, ritengo opportuna, anzi necessaria la modifica all'articolo 60 del codice di procedura penale proposta dal presente disegno di legge e condivido le argomentazioni svolte in proposito dal senatore Scamarcio.

Mi pongo tuttavia un problema: la rimessione, come è noto, riguarda un problema che interessa gli uffici giudiziari ed io mi domando, a proposito dei reati commessi in udienza, se non sia il caso di consentire un procedimento immediato prevedendo esplicitamente la deroga a questa possibilità di ricusazione.

Attualmente, infatti, può procedere lo stesso ufficio ma non la stessa persona del magistrato offeso; per il reato commesso nel corso di una pubblica udienza, invece, io credo che si evidenzi un'esigenza ancora più impellente: quella di consentire allo stesso tribunale, alla stessa corte d'assise che viene offesa di procedere al giudizio immediato. Per far questo, tuttavia, si dovrebbe prevedere una norma di deroga a quella sulla ricusazione.

Questo problema, senatore Scamarcio, si ricollega dunque strettamente al contenuto del presente provvedimento e dovrà essere

2^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (18 settembre 1980)

affrontato quanto prima nella sede più opportuna.

L A P E N T A . Onorevole Presidente, sottoscrivo — a nome del gruppo della Democrazia cristiana — la relazione svolta dal senatore Scamarcio in modo così puntuale ed efficace.

Mi limito solo a richiamare, come motivi di per sè sufficienti per giustificare una rapida approvazione del provvedimento, sia il rischio che a tali procedimenti debbano essere riuniti, per ragioni di connessione, procedimenti o già pendenti o sopravvenuti presso l'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato offeso, sia il grave danno che, a causa dei lunghi periodi di tempo che intercorrono quando si verifica uno spostamento di competenza, si determina nell'amministrazione della giustizia a tutto vantaggio di quella delinquenza che così tenacemente, anche se non sempre fortunatamente, si intende oggi perseguire.

La normativa in esame si sposa del resto molto felicemente con l'altro provvedimento all'ordine del giorno, il n. 1015, finalizzato allo stesso scopo in quanto reca modifiche all'articolo 630 del codice penale.

Il semplice sospetto, che peraltro non credo sia solo sospetto, che reati ai danni di magistrati vengano appositamente commessi per determinare le condizioni necessarie alla rimessione e quindi una conseguente perdita di tempo nell'espletamento del giudizio costituisce, di per sè, motivo sufficientemente valido affinché l'articolo 60 del codice di procedura penale venga modificato nei termini di cui al provvedimento in esame.

F I L E T T I . Mi dichiaro favorevole al disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia atteso che il provvedimento che con esso si suggerisce serve, quanto meno, alla realizzazione di una giustizia più celere.

T R O P E A N O . Signor Presidente, molto brevemente per esprimere l'assenso del Gruppo politico cui appartengo al testo in esame.

Aggiungo che, a mio avviso, anche il problema posto poc'anzi dal senatore Riccardelli riveste una notevole rilevanza, ma ritengo che esso non possa essere affrontato in questa sede; in prosieguo di tempo, tuttavia, dovremo occuparcene per eliminare i notevoli inconvenienti cui si è accennato che, di sovente, si verificano in occasione di importanti processi.

Vorrei infine fare un'osservazione più di forma che di sostanza a proposito della dizione contenuta nell'articolo 1 laddove si dice che: « Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

Tale dizione mi pare si possa offrire ad un'interpretazione poco chiara in quanto non vorrei che le parole « o a causa delle loro funzioni » venissero riferite soltanto ai magistrati del pubblico ministero e non anche ai giudici.

La dizione, ripeto, non mi sembra molto chiara: è bene dunque che dagli atti risulti che la frase di cui sopra va riferita sia ai magistrati del pubblico ministero che ai giudici.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

S C A M A R C I O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, credo che la perplessità del senatore Tropeano possa essere superata attingendo alla discussione che fin qui si è svolta sul disegno di legge.

Per maggiore tranquillità, comunque, possiamo ancora una volta chiarire — affinché rimanga esattamente agli atti — che la frase di cui all'articolo 1 del disegno di legge « o a causa delle loro funzioni » si riferisce sia ai magistrati del pubblico ministero sia ai giudici.

Per quanto concerne poi il rilievo mosso dal senatore Riccardelli sono dell'avviso che, pur rivestendo una notevole importanza, debba essere valutato in un'altra occasione in quanto, al momento, vi è la massima urgenza di licenziare le norme di cui trattasi.

Vi sono riferimenti concreti ad avvenimenti verificatisi tempo addietro; abbiamo fretta di licenziare questo disegno di legge per ovviare ai ritardi che indubbiamente fino ad oggi si sono prodotti rispetto ai fatti delittuosi ultimamente commessi in danno dei magistrati.

Per queste ragioni ritengo che si possa procedere all'approvazione del provvedimento in esame.

G A R G A N I, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Poichè il Governo, non certo per sua negligenza, ma perchè impegnato alla Camera, non ha ascoltato la discussione — discussione che peraltro convergeva sulle tesi del relatore — dirò poche cose dando alcuni chiarimenti.

Io non credo che tutti abbiano concordato sull'opportunità di varare il provvedimento e sulla sua urgenza, opportunità e urgenza che sono alla base della sua presentazione da parte del Governo. La *ratio* del disegno di legge sta nella necessità di impedire che la rimessione alla Cassazione per la determinazione di un diverso ufficio giudiziario provochi una serie di lungaggini e di inconvenienti che già sono stati discussi e individuati nel corso della discussione del decreto sull'antiterrorismo. Tant'è che nella riunione di luglio, quando l'Associazione magistrati ebbe contatti col Consiglio superiore e col Ministero di grazia e giustizia, fu posta al primo punto dell'ordine del giorno proprio questa modifica dell'articolo 60 del codice di procedura penale, di cui era stato propugnatore il professor Conso. Quindi, tenuto conto della straordinaria urgenza, anche per evitare eccezioni che mi pare stiano venendo dalle difese dei vari imputati nei processi in corso per fermare l'*iter* dei giudizi, credo che sia necessario modificare questa norma dell'articolo 60 e dare la possibilità che anche per i magistrati che siano stati offesi o che siano stati vittime nell'esercizio delle loro funzioni non sia la Cassazione a dover decidere sulla rimessione dei procedimenti, ma si proceda sulla base delle norme che regolano il codice di procedura penale. Per questi motivi il Governo auspica la pronta

approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 60 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Non si fa luogo a rimessione quando si tratta di reati commessi in danno di giudici o magistrati del pubblico ministero, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni ».

E approvato.

Art. 2.

Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge conservano effetto le rimessioni già disposte dalla corte di cassazione. Tuttavia per tali procedimenti la connessione non produce effetti nè sulla competenza nè ai fini della riunione, salvo che i procedimenti connessi non siano già riuniti al procedimento rimesso ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale.

E approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E approvato.

« Modifiche all'articolo 630 del codice penale » (1015)
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 630 del codice penale ».

Prego il senatore Lapenta di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L A P E N T A , *relatore alla Commissione.*
Sarò più telegrafico di quanto mi ero impegnato ad essere nella presentazione ai colleghi e al Presidente di una proposta che si illustra da sè.

L'articolo 630 del codice penale, che contempla il sequestro di persona a scopo di estorsione, ha già subito ritocchi con il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191. In accoglimento di esigenze avvertite per allineare il nostro sistema a quello dei più avanzati paesi europei e per necessità obiettive che fatti che vanno ripetendosi hanno imposto, è stata creata una serie di misure tali da stimolare il ravvedimento dei concorrenti in reati associativi in genere. Pur non rientrando il sequestro di persona nei reati che hanno forma associativa, per la natura di reato permanente e per la plurisoggettività degli autori finisce per somigliare molto ai reati associativi; e con il citato decreto furono introdotte appunto per il sequestro di persona a scopo di estorsione e per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione misure che fossero di stimolo al ravvedimento dei compartecipi nel reato. Con l'altro decreto 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, furono estese quelle misure a chi avesse collaborato con la giustizia in relazione a tutti i reati che hanno finalità di terrorismo o di eversione.

A questo punto si è creato uno squilibrio che si tenta di eliminare con la proposta di legge al nostro esame, inserendo nell'articolo 630 il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 15 del 1980, e precisamente quella parte dell'articolo 4 che consente, nei confronti dei concorrenti che, dissociandosi dagli altri, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiutino concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o cattura dei concorrenti, la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà.

Ciò premesso — mi auguro, onorevoli colleghi, di essere stato chiaro — l'articolo 630

verrebbe così riformulato: i primi tre commi resterebbero immutati, mentre il quarto comma verrebbe scisso in due parti, la prima delle quali diverrebbe un capoverso autonomo mentre la seconda confluirebbe nell'attuale quinto comma. Dal disegno di legge viene poi inserita, quale sesto comma, la previsione dell'articolo 4 cui ho fatto riferimento con l'aggiunta dell'inciso « al di fuori del caso previsto dal comma precedente », perchè non vi è possibilità di concorso fra la previsione dell'adoperarsi per far conseguire la liberazione al sequestrato, che è la formula generica già esistente nell'articolo 630, e la previsione generica dell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che è invece l'ipotesi innovativa formulata nel modo da me già indicato.

È stato anche necessario prevedere che la diminuzione di pena non creasse una incongruità perchè essendo, come ho già detto, possibile diminuirla da un terzo alla metà, si sarebbe arrivati all'assurdo di trasformare l'ergastolo in una pena minima di dodici anni, e la reclusione di anni trenta in una sanzione minima di dodici anni e sei mesi; per evitare tutto questo si propone la riduzione della pena da uno a due terzi.

L'ultimo capoverso attuale rimane immutato e diviene settimo comma e, infine, è aggiunto un ottavo comma che serve a chiarire gli effetti del concorso delle nuove attenuanti.

Forse, signor Presidente, il testo dell'articolo unico non è dei più felici e non è neanche di facile lettura, così come credo che una considerazione della quale va dato atto al senatore Tropeano debba essere ripetuta: tutto questo discorso ne imporrebbe un altro sulla sistematica di questi provvedimenti. Ma anche in questo caso la necessità di fronteggiare e di colmare uno squilibrio esistente, l'esigenza di accogliere le sollecitazioni che l'esperienza quotidiana impone, ancora una volta, pur facendo questi rilievi, ci fanno carico di esaminare oggi il testo del disegno di legge così come ci è pervenuto e di approvarlo senza indugi. È infatti necessario che, proprio come è avvenuto per l'articolo 60, venga modificato anche l'articolo

630 nel senso proposto e possa diventare più efficiente in una battaglia che i magistrati, gli operatori del diritto, le forze dell'ordine, stanno conducendo quotidianamente per debellare il terribile fenomeno del terrorismo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

R I C C A R D E L L I . Mi limiterò molto telegraficamente ad alcune considerazioni. La modifica proposta mi sembra opportuna anche se ritengo necessario che questo principio generale del ravvedimento attuoso debba essere sviluppato come norma e disciplina generale, e non in relazione a questa o quella singola figura di reato in quanto ciò porterebbe a due risultati negativi: in primo luogo a quello di non potere rapportare il dato legislativo ad una ricostruzione sistematica generale; in concreto poi comporterebbe discipline contrastanti di cui non è facile capire la *ratio* come, per esempio, è avvenuto per queste introduzioni parziali per i reati commessi a scopo di terrorismo e per il sequestro di persona commesso invece a scopo di lucro. Dato, comunque, il particolare allarme sociale che accompagna i reati di sequestro di persona a scopo di lucro, non sarebbe coerente neppure con questa mia perplessità una qualsiasi opposizione all'approvazione di tale disciplina.

Ritengo però, signor Presidente, che il sesto comma possa essere, senza modificare il contenuto innovativo che si propone, formulato in modo più aderente al pensiero dei proponenti. Il sesto comma è del seguente tenore: « Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi ».

Chiaramente i proponenti si riferiscono a quella attività materiale presa in considera-

zione dall'articolo 219 del codice di procedura penale e che l'articolo 219 descrive in modo diverso come conseguenza ulteriore del reato. Il che non è irrilevante perchè la conseguenza del reato è categoria molto più ampia delle attività delittuose: la conseguenza del reato può essere una attività *post delictum* per se stessa irrilevante o un'attività di terzi o addirittura un'omissione di terzi che determina le conseguenze del reato. Quindi, « l'attività delittuosa » è formula restrittiva e impropria visto che ci riferiamo ad una attività che è posteriore al reato; la conseguenza del reato è pertanto qualcosa di distinto dal reato.

Non mi sembra opportuno neppure il termine « evitare » per due ragioni: in primo luogo perchè ci vogliamo riferire ad una attività materiale positiva, non vogliamo, quindi, evitare un'attività altrui ma prendiamo in considerazione proprio l'attività positiva dell'imputato. Vi è poi una seconda questione: l'attività materiale di cui parliamo è quella degli organi di polizia giudiziaria e praticamente con questa formula — non so se si vuole ammettere questo — quasi corriamo il rischio di legittimare il concorrente nel reato che si richiama a questa attenuante a svolgere direttamente un'attività materiale di blocco nei confronti dell'attività criminosa con tutti i problemi conseguenti; creiamo sceriffi antiprocesso nel corso delle prime indagini. Proporrei, pertanto, di riportarci al sistema del codice riferendoci al concorrente che aiuta l'autorità giudiziaria ad impedire che si verifichino conseguenze ulteriori del reato. Si può lasciare alla giurisprudenza l'interpretazione dei casi in cui il concorrente interviene direttamente che si possono riportare alla categoria da noi formulata, ma non si può direttamente legittimare il concorrente a svolgere un'attività che è tipica di polizia giudiziaria e anche preventiva di fronte ad un reato già commesso.

La seconda perplessità riguarda l'aiuto dato all'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. Pur essendo un'attività tipica della polizia giudiziaria ed un'altra dell'autorità giudiziaria, però

2ª COMMISSIONE

12º RESOCONTO STEN. (18 settembre 1980)

essendo attività cumulativamente attribuite — lasciamo stare le distinzioni sulla titolarità dell'esercizio di tali attività — non farei distinzioni tra prove raccolte dall'una o dall'altra, perchè nella indagine preliminare si possono aiutare organi di polizia giudiziaria a raccogliere prove e non si tratta di una attività rilevante anche rispetto a questa attenuante.

Eviterei, inoltre, l'uso dell'aggettivo « decisive », perchè tecnicamente non significa niente e farei riferimento al giudizio sul reato principale, potendo succedere che in un processo del genere uno degli imputati fa ritrovare una « pistola » e così si prende l'attenuante rispetto alla imputazione per il sequestro di persona; l'attuale formulazione (« aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti ») sembra fare riferimento soltanto alla fase della istruzione preliminare. Per quale motivo si deve escludere un meccanismo diverso se, ad esempio, la cattura viene realizzata nel corso del giudizio? Pertanto il concetto non può che essere quello di « prove rilevanti » ai fini dell'istruzione e del giudizio. In tal senso preannuncio la presentazione di un emendamento che voglio sperare non ritardi l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Vorrei che gli interventi s'incentrassero sull'opportunità delle modifiche accennate da alcuni oratori. Se queste sono necessarie, sarà opportuno rinviare brevemente la discussione del provvedimento onde consentire la preparazione e la presentazione degli emendamenti.

T R O P E A N O . Ritengo che il provvedimento sia da approvare con rapidità e ur-

genza. Non c'è dubbio che il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione sia uno dei reati di maggiore allarme sociale, specie se consideriamo alcune zone del Mezzogiorno particolarmente investite da questo fenomeno, e di vera preoccupazione. È opportuno quindi mettere l'amministrazione della giustizia in condizioni di poter rapidamente ed efficacemente intervenire per scoprire gli autori dei reati e per impedire che gli stessi vengano portati a conseguenze estreme. Alcune delle osservazioni fatte dal senatore Riccardelli meritano indubbia attenzione, per cui ritengo che un breve rinvio non arrechi danno all'approvazione di un provvedimento sul quale, in definitiva, tutti concordiamo. Siamo tutti animati dal desiderio di pervenire all'approvazione del provvedimento, pertanto il rinvio sarà senz'altro proficuo per giungere a quel fine.

F I L E T T I . Consento con le osservazioni del senatore Riccardelli, perchè mi sembra che queste tendano a dare vera efficacia alla collaborazione del concorrente nel reato e non a limitarla. In tal senso anche io preannuncio un emendamento che, però, potrebbe essere assorbito da quello del senatore Riccardelli.

P R E S I D E N T E . Poichè la Commissione è unanime nel proporre il rinvio del provvedimento onde consentire un maggior approfondimento dello stesso, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI